

STATUTO

AERIS SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA ANGELO
CATONE 2

Numero REA: BN - 300835

Codice fiscale: 01825370628

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 9.192 di raccolta	
	STATUTO *** DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO Articolo 1: E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. n. 117/2017, la Società Cooperativa denominata: "AERIS SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE - ETS", con sede in Benevento (di seguito indicata come "Cooperativa"). La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Libro soci e dagli atti sociali. Articolo 2: La Società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge o sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine. Articolo 3: In attuazione dell'art. 1, L. n. 381/1991, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla interazione e integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive e artistiche nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di soggetti di cui all'art. 4, L. n. 381/1991 e la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, anche attraverso percorsi terapeutici innovativi legati alla ricerca ed utilizzo di processi creativi indispensabili per il recupero di capacità cognitivo-relazionali di ogni singolo soggetto, previa instaurazione di apposita contabilità separata, ed in genere attraverso le attività sì come individuate e definite dall'art. 4, comma 1, L. n. 381/1991 e dall'art. 2, c. 6, L.R. Puglia n. 21/1993 e s.m.i. e le attività ed i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, collegate funzionalmente tra loro e finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 381/1991 e all'art. 2, comma 6, L.R. Campania 10 aprile 2015, n. 7. La Cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità occupazionale lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. In forza di ciò la Cooperativa si propone di acquisire, da privati e Pubbliche Amministrazioni, l'esecuzione di lavori finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi funzionalmente collegati tra loro. Si realizza in tal modo una gestione integrata dei servizi erogati in forma associativa che risulta ispirata ai principi della mutualità senza fini di lucro. Si realizza, altresì, costante-	

mente, la soddisfazione dei soci lavoratori che in tal modo

vengono a operare in maniera integrata rispetto al territorio di appartenenza.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. n. 142/2001 e s.m.i., i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia interesse e i requisiti, ai benefici della mutualità.

Articolo 4: Considerata l'attività mutualistica della Società così come definita all'articolo precedente nonché i requisiti e gli interessi dei soci come statutariamente determinati, in attuazione dell'Art. 1), comma 1) lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si propone di esercitare le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale, realizzando gli specifici collegamenti funzionali previsti dagli artt. 1 e 2, L.R. Campania 10 aprile 2015, n. 7.

- I -

Attività di "tipo B)" relativa a:

a) conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;

b) conduzione dei fondi agricoli nonché la gestione di altri beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e concessi, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative, in comodato gratuito, od a qualsiasi altro titolo previsto dalla Legge;

c) esercizio delle attività agricole e della silvicoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le attività connesse all'agricoltura, così come identificate dalla normativa vigente;

d) realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione delle uve di propria ed altrui produzione, finalizzato all'ottenimento di vino e al relativo confezionamento, anche sotto forma di servizio di conto lavorazione; la commercializzazione del semilavorato e del vino finito;

e) gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;

f) gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, la loro conservazione, manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, direttamente od aderendo e partecipando a quegli orga-

nismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori

che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli;

g) realizzazione di ogni attività finalizzata alla valorizzazione e commercializzazione dei propri prodotti anche in considerazione dell'affermazione del principio di legalità posto alla base del lavoro in Cooperativa;

h) fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attività agricola;

i) elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali, per la valorizzazione dell'agricoltura e la fruizione dell'ambiente;

l) gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed intrattenimento;

m) gestione di fattoria didattica, orto-florovivaistica e zootecnica ed attività connesse;

n) acquisto o affitto e gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle Leggi in materia;

o) esecuzione, manutenzione e/o assunzione di lavori di giardinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale, di lavori con macchine agricole; lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura, nonché lavori di terrazzamento su commesse di privati, di altre cooperative e imprese, nonché di Enti Pubblici;

p) attività di gestione di aziende agricole e zootecniche in proprietà o in affitto;

q) lavorazioni agricole anche a favore di terzi con propri mezzi;

r) attività di ricerca, progettazione, realizzazione, distribuzione, sviluppo di impianti e prodotti da collocare nel settore agricolo e/o ambientale in Italia e all'estero;

s) attività di commercio, anche tramite internet, di prodotti agricoli e/o impianti utilizzabili in agricoltura e i suoi accessori, prodotti sanitari, fitosanitari, fertilizzanti oltre a prodotti legati alla sanificazione ambientale;

t) attività di progettazione, realizzazione, distribuzione, sviluppo software, nonché l'attività di consulenza e assistenza tecnica connessa ai prodotti informatici, l'acquisto e vendita di hardware riferito alla realizzazione di programmi in campo agricolo e sanitario;

u) attività di assistenza e consulenza di marketing e della comunicazione, l'ideazione, il progetto, lo sviluppo, la commercializzazione e la gestione di campagne pubblicitarie ed

	informatiche finalizzate alla vendita dei prodotti e/o im-	
	pianti da essa commercializzati;	
	v) commercio di terreni e fabbricati, brevetti, licenze d'u-	
	so, marchi identificativi;	
	z) gestione ed utilizzazione di strumenti finanziari interna-	
	zionali per lo sviluppo di progetti sociali e sostenibili nel	
	settore dell'agricoltura, dell'industria e nel commercio e	
	dell'artigianato;	
	w) attività di ricerca e consulenza nel settore agricolo, am-	
	bitale volto a migliorare l'ambiente e la qualità di vita	
	delle persone e degli animali e della formazione aziendale e	
	professionale, della ricerca, selezione e valutazione del	
	personale;	
	k) attività di servizi di diagnostica territoriale, test di	
	laboratorio, disinfestazione e sanificazione di colture agri-	
	cole o ambientali in genere.	
	Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a-- gestione di strutture riabilitative attraverso l'applica-	
	zione di metodologie riabilitative "a cielo aperto", in par-	
	ticolare con metodologie di agricoltura sociale per i sogget-	
	ti di cui all'art. 4, L. n. 381/1991 e per persone affette da	
	disabilità e da dipendenze patologiche;	
	b-- erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a be-	
	neficio di persone indigenti, di profughi e di immigrati in-	
	digenti, con particolare attenzione alle popolazioni prove-	
	nienti dalle zone di conflitto e dalle zone più povere e di-	
	sastrate;	
	c-- erogazione dei servizi di sostegno e di accoglienza degli	
	stranieri in condizioni di svantaggio fisico, psichico, eco-	
	nomico, sociale o familiare, con particolare attenzione ai	
	richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di protezione	
	sussidiaria o umanitaria;	
	d-- erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a fa-	
	vore di famiglie numerose e disagiate, con particolare rife-	
	rimento agli extracomunitari, sia residenti nei paesi del	
	terzo mondo che in Italia;	
	e-- promozione ed organizzazione di attività, di campagne e	
	di progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale,	
	fondati sulle relazioni tra comunità, sulla cooperazione de-	
	centrata, sui gemellaggi tra esperienze della società civile	
	e non governativa e sull'aiuto concreto in situazioni di e-	
	mergenza umanitaria, di sostegno allo sviluppo, di costruzio-	
	ne e di difesa dei diritti umani, di pacificazione nelle aree	
	di conflitto;	
	f-- erogazione, a beneficio di richiedenti asilo, di rifugia-	
	ti e di titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, di	
	servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua	
	italiana per gli ospiti delle comunità; di servizi di orien-	
	tamento all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorativa	

ed abitativa, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale ed al riconoscimento dei titoli di studio pregressi; di servizi di orientamento all'inserimento scolastico dei bambini e degli adolescenti; di servizi di orientamento ed assistenza al rimpatrio volontario ed all'accesso ad informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi d'origine;

g-- organizzazione e realizzazione di attività socio-terapiche, di laboratori, di fattorie didattiche, di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

h-- svolgimento delle tecniche di ippoterapia, di onoterapia e di pet-terapia;

i-- realizzazione di iniziative ed erogazione di servizi terapeutici e di accoglienza e di assistenza nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente;

l-- attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;

m-- attività di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;

n-- attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale, promozione di iniziative medico-psicopedagogico e sociali, volte alla prevenzione degli handicap, del disadattamento psico-sociale ed alla riabilitazione mediante idonei trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero sociale, psico-intellettuale e motorio dei soggetti svantaggiati nelle strutture educative, scolastiche e sociali e nel mondo del lavoro.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono realizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.

- II -

Attività di "tipo B)" relativa a:

- a) gestione di attività di ricezione e ristorazione, nonché di campeggi e impianti sportivi;
- b) gestione di attività agrituristiche; forme di turismo ecologico e sociale con ospitalità ad enti ed associazioni per visite a fini didattici e ricreativi; servizi per lo sviluppo del turismo enogastronomico e naturalistico con ospitalità a famiglie e gruppi; percorsi naturalistici; servizi di ricreazione naturale del benessere psicofisico;
- c) organizzazione, promozione e gestione, per committenza ed utenza pubblica e privata, di ristoranti, di pizzerie, di rosticcerie, di tavole calde, di pub, di vinerie, di birrerie, di pasticcerie, di bar, di mense, di gelaterie di yogurterie

e di sale da thè, nonchè dell'attività di gastronomia in genere, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici;

d) organizzazione, promozione e gestione, per committenza ed utenza pubblica e privata, di servizi di catering, di banquetting, di buffet e di ricevimenti;

e) organizzazione e gestione di eventi legati ai temi della cooperazione e della legalità nel senso più ampio del termine; la partecipazione e l'organizzazione a manifestazioni fieristiche; lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, anche a contenuto sociale; l'espletamento di studi, ricerche e pubblicazioni di qualsiasi tipo; la creazione e/o acquisizione di marchi.

Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento delle seguenti attività di "tipo A)":

a-- realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziali per l'accoglienza di migranti e di stranieri, di minori e di giovani a rischio di esclusione sociale, di anziani autosufficienti e non, di portatori di handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri soggetti non autosufficienti;

b-- gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione;

c-- erogazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;

d-- attività di prevenzione psico-socio-sanitaria;

e-- attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;

f-- gestione di centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;

g-- gestione di centri diurni e di altre strutture con carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

h-- gestione di asili nido e di strutture similari, di giardini aperti, di ludoteche e di spazi-gioco, l'erogazione del servizio di baby-sitting;

i-- gestione di centri ricreativi diurni, di centri di aggregazione giovanile e di strutture di vacanza per minori;

l-- animazione educativa territoriale: la gestione e l'animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, ad aree verdi, a ludoteche, ad attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.) e ad animazione di strada.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-

lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.

- III -

Attività di "tipo B)" relativa a:

- a) svolgimento di attività di promozione culturale, informazione, ricerca e formazione in ambito agricolo e sociale, nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavoratori in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;
 - b) erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento nelle zone di interesse archeologico, storico e naturalistico; la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pubblici;
 - c) attività di pubblicazione e di editoria, con espressa esclusione della pubblicazione ed edizione di giornali quotidiani e più in generale nel rispetto ed entro i limiti consentiti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62;
 - d) gestione di agenzie di comunicazione (web agency);
 - e) diffusione delle più ampie conoscenze nell'ambito del turismo responsabile;
 - f) svolgimento di attività di turismo responsabile (commerciali o di servizi) che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto con le comunità locali nei Paesi in via di Sviluppo, volto a permettere ai detti viaggiatori di fruire dei prodotti e servizi delle comunità locali economicamente e socialmente svantaggiate ed a quest'ultime, in condizione economica e sociale svantaggiata, di utilizzare il turismo responsabile come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a condizioni eque;
- in relazione alle suddette attività e sempre nell'interesse dei soggetti portatori di interessi sociali e economici svantaggiati, la Cooperativa può:
- g) realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;
 - h) collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;
 - i) gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;
 - l) creare collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale e internazionale;
 - m) organizzare campi di lavoro, vacanze studio per lo sviluppo di scambi culturali tra i diversi Paesi;
 - n) aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;
 - o) realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pub-

blici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;

p) produrre e pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici;

q) gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica;

r) formare e impiegare guide per un turismo responsabile;

s) gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi.

Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento delle seguenti attività di "tipo A)":

a-- attività di formazione, di informazione e/o di formazione professionale, di ricerca e di rilevazione dati;

b-- attività di consulenza e di orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;

d-- assistenza scolastica e gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado e l'erogazione di servizi per l'orientamento scolastico e professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e sociali;

e-- gestione di centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia;

f-- attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei Paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e ricreativi;

g-- collaborazione con ONG, le comunità e/o gli Enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;

h-- attività di accompagnamento, di sostegno e di crescita motivazionale dei minori a rischio "drop-out", inseriti nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola e comunità ecclesiale, associazionismo ed altre agenzie educative;

i-- prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso l'attività di accompagnamento al lavoro e la gestione di centri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione, all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al lavoro;

l-- attività di formazione professionale per le professioni sanitarie;

m-- attività di aggiornamento professionale per insegnanti a distanza e in presenza, finanziata ed autofinanziata, e comunque la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziati-

va formativa in conformità con le norme Comunitarie, Naziona-

li, Regionali e Provinciali in tema di formazione professio-
nale;

n-- attivazione di iniziative di formazione professionale ri-
volte a particolari categorie di soggetti (disabili, tossico-
dipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari,
ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abilità
spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interventi di
inserimento lavorativo, anche all'interno degli Istituti di
Prevenzione e di Pena e di altre strutture pubbliche e priva-
te;

o-- promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di
workshop e di seminari su problemi di preminente interesse
socio-politico ed economico;

p-- collaborazione con Enti locali, Aziende ASL ed Ospedalie-
re, con Enti Pubblici e Privati, con Università, con scuole
di ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con associa-
zioni che perseguano in campo locale, nazionale o internazio-
nale, finalità simili o svolgano comunque attività analoghe
a quelle della Cooperativa;

q-- attività di formazione ai soci della Cooperativa.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-
zione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-
lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.

- IV -

Attività di "tipo B)" relativa a:

a) produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di pro-
dotti artigianali (oggettistica di vario tipo e più precisa-
mente: articoli in legno, ceramica, terracotta, porcellana,
di pellami vari, di tessuti sintetici e non anche dipinti o
lavorati a mano, di plastica, metallo, vetro, cera, gomma ed
affini, corda, paglia, vimini ed affini, fiori secchi e pasta
al sale e qualsiasi altro materiale costituente i tipi di
prodotti su scritti, lavori a maglia, all'uncinetto e ricama-
ti);

b) campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazio-
ne all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, componenti ed og-
getti vari per l'arredamento di ambienti sia domestici che a-
ziendali, amministrativi e commerciali;

c) campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazio-
ne al dettaglio ed all'ingrosso di oggetti in legno, cuoio,
ceramica, plastica.

Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento
delle seguenti attività di "tipo A)":

a-- gestione di presidi di accoglienza anche a carattere
diurno o di centri di servizi semi-residenziali/residenziali
(Residenze Sanitarie Assistenziali e/o Centri Riabilitativi
Assistenziali Psichiatrici) o di comunità terapeutiche e/o
assistenza anche attraverso l'utilizzo di processi terapeuti-
ci ludico-artistici;

b-- gestione di WEB TV e WEB RADIO funzionali a generare, at-

traverso il mezzo cinematografico, televisivo e radiofonico, lo sviluppo dell'interazione col mondo esterno di soggetti di cui all'art. 4, L. n. 381/1991.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono realizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.

- v -

Attività di "tipo B)" relativa a:

a) attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pubbliche o private, a domicilio o in centri appositamente attrezzati per la ristorazione collettiva;

b) lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci, gestione e movimentazione magazzini;

c) servizi di pulizia, manutenzione, riordino, di ambienti pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizioni-fiere, ospedali, strade e piazze, impianti industriali, stazioni ferroviarie ed autoportuali, servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed ecologica di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione, diserbazione, derattizzazione, demoscazione, trattamenti antiviperi, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di animali randagi;

d) servizi di igiene urbana comprendenti: spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonché urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti da insediamenti civili e strutture pubbliche, urbani, extraurbani ed industriali;

e) lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, manutenzione di giardini, lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, ricostruzione dei boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

f) trattamento antiparassitario ed anticrittogamico in genere;
g) rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infestanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaffiamento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i campi sportivi;

h) lavori di estirpamento e messa a dimora di elementi vegetativi per conto di enti pubblici e privati;

i) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immobili, portierato, servizi di centralino;

l) impianti di irrigazione pubblici e privati compresi i campi sportivi, lavori idraulici e di difesa e sistemazione idraulica, impermeabilizzazione e consolidamento dei terreni;

m) manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di pitturazione, di falegnameria, di carpenteria metallica e del

legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici e fognanti;

n) servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere;

o) servizi di affissione pubblicitaria;

p) servizi di scuola-bus con relativi autisti ed accompagnatori;

q) servizi di facchinaggio e trasloco e pulizia;

r) servizi di comunicazione, informatici e grafici;

s) servizi di copisteria e rilegatura testi;

t) servizi di riparazione e manutenzione macchine e attrezzature informatiche ed elettroniche;

u) servizi di accudimento animali domestici, gestione riserve di pesca e fattorie didattiche;

v) servizi di piccola edilizia, manutenzione ordinaria e straordinaria in strutture gestite dalla cooperativa;

z) servizi di catering.

Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento delle seguenti attività di "tipo A)":

a-- espletamento di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

b-- gestione di centri di riabilitazione, gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o protocolli di intesa; l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario;

c-- organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari;

d-- telesoccorso, teleassistenza e telemetria;

e-- realizzazione e gestione di strutture per animali da affezione;

f-- attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati, di nomadi e di locali; la gestione di servizi di trasporto di persone, ivi ricompresi i portatori di handicap, per privati ed enti pubblici, e la gestione del servizio di scuolabus.

Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono realizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.

- VI -

Attività di "tipo B)" relativa a:

a) organizzazione di eventi artistico-teatrali, gestione di

edifici teatrali, produzioni teatrali d'interazione sociale e civile, gestione di servizi audio-luci, video e streaming per lo spettacolo dal vivo, gestione di laboratori teatrali in sede e urbani, produzioni di scenografie e costumi teatrali, realizzazione di supporti e tecnologie innovative per il teatro, realizzazione di laboratori teatrali nelle scuole, organizzazione e gestione di attività di animazione.

Correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento delle seguenti attività di "tipo A)":

a-- organizzazione e gestione di attività ludico-educative e motorie a beneficio di soggetti giuridici di età prescolare, scolare e pre-adolescenza, quali, ad esempio, campi da gioco estivi, case di vacanza, ludoteche, etc.;

b-- organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e di vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in strutture e centri residenziali o semiresidenziali, a favore di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

c-- gestione di servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate.

In considerazione di tutto quanto sopra, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, purchè in via non prevalente ma in funzione strumentale allo svolgimento delle attività sopra elencate. Inoltre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, purchè nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con espressa esclusione delle operazioni finanziarie c.d. "nei confronti del pubblico".

La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Per-

tanto la Cooperativa potrà aderire ad organismi, economici o

sindacali, nonché di tutela e assistenza del movimento cooperativo, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; per la realizzazione della propria attività, la Cooperativa potrà anche fare utilizzo dell'attività di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

Qualora le attività svolte siano tali da dover rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, esse saranno svolte da tali soggetti, dei quali la Cooperativa si avvarrà di volta in volta, ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..

Per il perseguimento dei fini sociali, la Cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea.

SOCI

Articolo 5: Il numero dei soci è illimitato e, nel rispetto dell'art.2521 c.c., può essere compreso tra tre e otto soci solo se tutti i soci sono persone fisiche. Possono altresì essere socie, solo in caso di un numero di soci superiore a otto, le persone giuridiche che svolgano attività inerente a quella esercitata dalla Cooperativa o che intendano perseguire le finalità della stessa.

Possono essere soci operatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano i requisiti soggettivi per partecipare all'attività dell'impresa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Possono essere ammessi soci volontari, che prestano la propria attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ma il loro numero non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi

non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia

di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

Possono essere ammessi a soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

In nessun caso possono essere soci gli interdetti e i falliti riabilitati.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto

dall'articolo 15, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 7 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 8 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta, possono, su domanda, diventare soci onorari della Cooperativa, con delibera dell'Assemblea ordinaria.

In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci, in base alla diversa categoria cui appartiene.

Articolo 6: Chi intende essere ammesso come socio cooperatore

dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda scritta

che dovrà contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento di cui all'art.28;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 27 del presente statuto. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale e devono essere allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dall'Organo di controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art.12. Trascorso un mese senza che sia stato effettuato il primo versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 28.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-

stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione qualora la stessa fosse stata determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) che abbia presentato domanda per iscritto, solo per il socio volontario;
- e) che abbia raggiunto l'età pensionabile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell'interesse della Società.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 27.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8: Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente

la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;

c) che svolge attività effettivamente in contrasto o concorrente con quella della società;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il regolamento interno ai sensi dell'art. 6, L. n. 142/2001 può prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 9: Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, II e III comma del c.c.

Articolo 10: Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso sarà effettuato ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 11: In conformità a quanto previsto dall'art. 11

comma 3-bis del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in

Legge 21 febbraio 2014 n. 9, possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.4.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dall'organo amministrativo.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa come somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci sovventori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'art.15 di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "soci cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da "soci cooperatori".

La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovventori" è subordinata al gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci cooperatori". In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".

Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12: Il patrimonio della società è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

B) dalla riserva legale;

C) da eventuali riserve straordinarie;

D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

E) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti B) e C), i fondi di cui al punto D) ed il patrimonio di cui al punto E) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Articolo 13: La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 14: Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-

tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 27.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 15: L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n.59 nonché dall'art.2545 del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato.

In particolare, i criteri in base ai quali il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori dovranno essere proporzionali alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici e, in via generale, debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda ovvero l'ammontare dei compensi lordi relativi all'esercizio di riferimento.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura del 3%, ai sensi dell'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; l'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente e quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT;
- d) alla distribuzione ai soci cooperatori di un dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) alla distribuzione ai soci sovventori di un dividendo pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente fino ad un massimo di due punti;
- f) se residua, una ulteriore ed eventuale quota degli utili

può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata alla riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Articolo 16: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ed eccezionalmente, qualora particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto dell'attività lo richiedano, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo, del/i membro/i dell'organo di controllo;
- c) la determinazione del compenso per i membri dell'organo amministrativo e, se nominati, del/i membro/i dell'organo di controllo, eletti, rispettivamente, a norma dei successivi articoli 21 e 25;
- d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità del o dei componenti l'organo amministrativo e del/i sindaco/i.

Articolo 17: L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un

quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure

dall'Organo di controllo, ove esistente. La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a ciascun socio o telegramma, telefax o posta elettronica purchè permettano la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso, o lettera consegnata a mano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo stabilito per la prima purchè almeno ventiquattrore dopo di essa.

Articolo 18: L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

--in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

-- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell'oggetto, sulla proroga della durata, su rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Articolo 19: Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio.

Articolo 20: L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea. Il segreta-

rio può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21: L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri il quale, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, nomina un Presidente a cui spetta la rappresentanza legale della società.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; è ammessa la loro rieleggibilità.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 22: Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica purché permettano la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso, in modo che consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Articolo 23: L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organo amministrativo potrà deliberare di:

1. fare tutte le operazioni bancarie, ivi compreso l'accensione di conti correnti di corrispondenza, operazioni di versamento e prelevamento sugli stessi e la presentazione per lo sconto di effetti, tratte e titoli in generale;
2. utilizzare fidi e scoperti in genere;
3. ottenere mutui, affidamenti, finanziamenti e locazioni finanziarie in genere, concedendo le necessarie garanzie, nonché di concedere, postergare o cancellare ipoteche;
4. assumere nei confronti di istituti bancari, Enti e persone, nei crediti garantiti e non, tutti i relativi obblighi e impegni;

5. ritirare dagli uffici postali o da qualunque altro ufficio

di spedizioni, pubblico o privato, lettere raccomandate od assicurate, merci, plichi e quant'altro contenente valori;

6. effettuare acquisti di merci e beni strumentali, senza limite alcuno, quali a titolo esemplificativo e non assolutamente esaustivo arredi, mobilio, elettrodomestici, attrezzature varie e minute, vettovagliamenti, autoveicoli, autocarri, furgoni;

7. effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ricevendone le relative quietanze e rilasciare liberatorie e quietanze;

8. effettuare vendita e permuta di merci e beni strumentali ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciandone quietanza nelle forme richieste;

9. partecipare a gare, appalti nonché effettuare offerte per la fornitura di beni e servizi presso Enti pubblici e privati;

10. partecipare alla costituzione di consorzi e associazioni temporanee di imprese, nominare e rilasciare mandato alla capogruppo;

11. accettare incarichi, sottoscrivere contratti per l'esecuzione delle prestazioni con Enti pubblici e privati;

12. assumere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendone gli incarichi e le mansioni, fissare le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;

13. conferire incarichi a professionisti o lavoratori autonomi, stipulare le relative convenzioni;

14. nominare avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza della società e di rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi;

15. sottoscrivere contratti di utenza;

17. approvare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

L'organo amministrativo potrà delegare le proprie attribuzioni ad un consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

L'organo amministrativo può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente, sentito il parere dell'Organo di controllo, nel caso in cui questo fosse stato nominato, i compensi.

La firma e la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 24: L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare attenzione rivolta alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle a-

zioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25: Nei casi di cui all'art. 2543 del Codice Civile e più in generale ogniqualevolta sia obbligatorio per legge o liberamente deciso dai soci, sarà nominato un Organo di controllo, composto di soggetti aventi i requisiti di legge, al quale spetterà il controllo sull'amministrazione e la revisione legale dei conti. A tal fine esso vigilerà sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.

Articolo 26: L'Organo di controllo è costituito o da un Sindaco Unico nei casi consentiti dalla legge o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto disposto dagli Artt.2397 e ss. del Codice Civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente atto in materia di Consiglio di Amministrazione.

Quando la nomina dell'Organo di controllo non è obbligatoria con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione aventi i requisiti di legge.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione qualora la Società raggiunga i limiti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge. Si applicano in proposito per quanto non diversamente disposto le disposizioni in tema di Società per azioni e quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

I soggetti come sopra nominati durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi non sono revocabili se non per giusta causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad essi spettante.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 27: Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e comunque ad eccezione di quelle per legge non compromettibili in arbitri, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente in base al luogo in cui ha sede la Cooperativa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss del

D.Lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la con-

ciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente in base al luogo in cui ha sede la Cooperativa, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 28: Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dalla assemblea. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con i voti favorevoli della maggioranza di tutti i soci aventi diritto.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi

Articolo 29: In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 18, I e II comma, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Articolo 30: Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto costitutivo, dai relativi regolamenti attuativi, dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, dal D.Lgs. n. 112/2017 e dal D.Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabili, dal Titolo VI Capo I del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla Società a responsabilità limitata, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 2519 comma 2 e dell'Art. 2522 comma 2 del codice Civile.

Inoltre, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Firmato: Angelo Moretti - Mario De Santis - Francesca Coa - Francesco Giangregorio - Ismaila Bayo - Danlad Muharif - Gerardo Santomauro Notaio - impronta del sigillo.

30 di **30**